



**COMUNE DI VILLALBA**  
(PROVINCIA DI CALTANISSETTA)

**COPIA DETERMINAZIONE N. 415 DEL 25-10-2021**  
**Determinazione del Responsabile dell'AREA III n. 162 del 25-10-2021**

<b>OGGETTO</b>	<b>INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL "PARCO GIOCHI" UBICATO NELLA VIA FRANCESCO CRISPI DEL COMUNE DI VILLALBA, CONTRIBUTI AGLI ENTI LOCALI PER INVESTIMENTI DESTINATI AD OPERE PUBBLICHE PER INTERVENTI DA EFFETTUARSI IN INFRASTRUTTURE SOCIALI. DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 17 LUGLIO 2020 DEFINISCE, IN APPLICAZIONE DEI COMMI 311 E 312 DELL'ART. 1 DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160. DETERMINA DI IMPEGNO.</b>
----------------	---

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

**Premesso:**

**Che** con Decreto Legge 17 luglio 2020, pubblicato sulla g.u n. 244 del 2 ottobre 2020, prevede assegnazione del contributo di 75 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, ai comuni situati nel territorio delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna E Sicilia, da destinare a investimenti in infrastrutture sociali 14 gennaio 2020, pubblicato sulla G.U n. 13 del 17 gennaio 2020, prevede all'art. 1, comma 311, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022", prevede, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, l'assegnazione ai comuni, nel limite complessivo di 75 milioni di euro annui, di contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche per interventi da effettuarsi in infrastrutture sociali.

**Che**, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 Luglio 2020, sono state individuate le modalità di assegnazione del contributo del contributo per investimenti in infrastrutture sociali ai comuni situati nel territorio delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, nel limite massimo di 75 milioni di euro annui, a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) di cui all'art. 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n.147.

**Che** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 Luglio 2020 definisce, in applicazione dei commi 311 e 312 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, le modalità di assegnazione dei contributi per investimenti in infrastrutture sociali ai comuni situati nel territorio delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, nel limite massimo di 75 milioni di euro annui, a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) di cui all'art. 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nonché le modalità di rendicontazione, verifica e recupero delle somme non utilizzate.

**Che** in applicazione dei commi 311 e 312 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2020 (l.27 dicembre 2019, n. 160), è assegnato un contributo a ciascun Comune sito nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, come determinato per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023.

La determinazione del contributo è stata effettuata in base ai seguenti criteri di riparto:

- a) in considerazione del criterio generale di cui al comma 312, in base al quale il riparto in questione deve assicurare "un'incidenza del contributo decrescente rispetto alla dimensione demografica degli enti", è stata considerata l'incidenza dell'importo da assegnare in relazione alla dimensione demografica degli enti;
- b) la dimensione demografica è stata articolata in dieci fasce di cui le prime quattro relative ai "piccoli Comuni", come individuati dalla legislazione vigente negli enti con popolazione fino a 5mila abitanti. Di seguito sono indicate tutte le fasce demografiche considerate:

1 - fino a 500 abitanti; 2-da 501 a 1.000 abitanti; 3-da 1.001 a 3.000 ab.; 4-da 3.001 a 5.000 ab.; 5-da 5.001 a 10.000 ab.; 6-da 10.001 a 20.000 ab.; 7-da 20.001 a 60.000 ab.; 8-da 60.001 a 100.000 ab.; 9-da 100.001 a 250.000 ab.; 10- oltre 250mila abitanti;

c) il rispetto del requisito di maggiore incidenza del contributo a favore degli enti di minore dimensione demografica è stato assicurato attraverso una combinazione tra la scalatura del contributo pro capite in modo strettamente decrescente al crescere della fascia demografica di appartenenza di ciascun ente e un contributo in somma fissa per ente e per fascia demografica;

d) inoltre:

- al fine di assicurare un contributo di una certa consistenza ai comuni con popolazione inferiore è stato imposto un vincolo in base al quale l'importo minimo annuo da assegnare a ciascun comune con meno di 500 abitanti risulta essere pari a 8mila euro;

- al fine di evitare salti nell'attribuzione di risorse tra comuni prossimi alla soglia tra una classe e l'altra (attribuzione di risorse significativamente inferiori a comuni con piccolo differenziale di popolazione aggiuntiva), per ciascuna classe di popolazione, il contributo minimo annuo da assegnare a ciascun ente è stato posto pari al contributo massimo riscontrato per la fascia di popolazione immediatamente precedente, cui viene aggiunto un contributo pro-capite per ogni abitante incrementale rispetto alla fascia di appartenenza.

**Che** i contributi di cui all'art. 1 sono assegnati ai comuni, nel limite massimo di 75 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, per la realizzazione di infrastrutture sociali tenendo conto della quota stabilita in relazione alla dimensione demografica degli enti, nelle misure indicate nell'Allegato 1 - Allegato tecnico al presente decreto, che ne costituisce parte integrante. Il contributo assegnato a ciascun comune, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, è riportato nell'Allegato 2 al presente decreto, che ne costituisce parte integrante.

Il contributo è attribuito ai comuni in misura differenziata, sulla base della popolazione residente e, per tali finalità, è stata assegnata, al Comune di Villalba, la somma di €. 19.730,00.

Il comune beneficiario del contributo pluriennale è tenuto ad iniziare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche finanziate ai sensi del precedente comma 1 entro:

a) nove mesi dalla data di emanazione del presente decreto per i contributi riferiti all'anno 2020;

b) il 30 settembre di ciascun anno di assegnazione per i contributi riferiti agli esercizi 2021, 2022 e 2023.

*Il termine di cui al comma 2, lettera a), può essere prorogato di 3 mesi su richiesta dell'ente beneficiario corredata da certificazione dei motivi del ritardo connessi ad emergenza COVID-19.*

**Che** il comune beneficiario del contributo può finanziare uno o più lavori pubblici in infrastrutture sociali, a condizione che gli stessi non siano già integralmente finanziati da altri soggetti. Ai fini del presente decreto, per «infrastrutture sociali» si intendono le opere così qualificate nel sistema di classificazione dei progetti del codice unico di progetto, di cui all'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3.

**Che** il monitoraggio delle opere finanziate in base al presente decreto è obbligatorio ed è effettuato attraverso il sistema della Banca Dati Unitaria presso il Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'art. 1, comma 245, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, secondo le modalità operative semplificate che saranno disposte in apposita circolare del Ministero dell'economia e delle finanze, classificando le opere sotto la voce «Contributo Infrastrutture sociali - Sud – LB 2020».

**Che**, la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche di coesione, su richiesta dei singoli Comuni beneficiari, in coerenza con i dati inseriti nel sistema di monitoraggio di cui all'art. 4, dispone l'erogazione delle risorse, ai sensi dell'art. 1, comma 703, lettera l), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nei limiti della quota annuale del contributo, con le seguenti modalità:

a) per una prima quota, pari al 50 per cento, previa attestazione della avvenuta aggiudicazione dei lavori;

b) per una seconda quota, per un importo corrispondente fino al 40 per cento, sulla base dei costi realizzati rilevati dal sistema di cui all'art. 4;

c) per la quota a saldo, previa trasmissione del certificato di collaudo, ovvero del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori, ai sensi dell'art. 102 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

**Che**, in caso di mancato rispetto del termine di inizio dell'esecuzione dei lavori, di cui all'art. 2, comma 2, lettere a) e b), ovvero di parziale utilizzo della quota annuale del contributo, l'assegnazione sarà revocata, in tutto o in parte, con successivo decreto del Ministro per il Sud e la coesione territoriale.

2. È disposta, altresì, la revoca qualora l'intervento beneficiario del contributo risulti integralmente finanziato da altri soggetti.

3. Nelle ipotesi di revoca di cui ai commi 1 e 2, le risorse ricevute ai sensi dell'art. 1 rientrano nella disponibilità del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione.

**Che** i comuni assegnatari sono tenuti a rendere nota la fonte di finanziamento, l'importo assegnato e la finalizzazione del contributo assegnato nel proprio sito internet, nella sezione «Amministrazione trasparente», di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sottosezione opere pubbliche.

**Che**, nel caso di risparmi derivanti da eventuali ribassi d'asta, gli stessi sono vincolati fino al collaudo, ovvero al Comune di Villalba (CL) D.D. 415/2021

certificato di regolare esecuzione; successivamente, possono essere utilizzati per ulteriori infrastrutture sociali da parte dei medesimi comuni, fermo restando il rispetto dei termini di cui all'art. 2, comma 2, lett. a) e b).

**Che** il contributo spettante al Comune di Villalba, secondo quanto previsto nell'Allegato è pari ad € 19.730,00.

**Che** per le finalità di cui sopra, al fine di dare attuazione agli obiettivi manifestati dall'Amministrazione Comunale, l'Ufficio Tecnico Comunale, nella persona dell'arch. Claudio Abbafati, ha redatto il progetto esecutivo "Interventi di riqualificazione e messa in sicurezza del "Parco Giochi" ubicato nella Via Francesco Crispi", per un importo complessivo di € 19.639,60 di cui 15.740,00 per lavori, comprensivi di oneri per la sicurezza pari a € 472,20 ed € 3.899,60 per somme a disposizione dell'amministrazione;

**Che** con delibera di Giunta Comunale n. 55 del 15.06.2021, immediatamente esecutiva, è stato approvato il progetto esecutivo per "Interventi di riqualificazione e messa in sicurezza del "Parco Giochi" ubicato nella Via Francesco Crispi" nel Comune di Villalba per l'importo complessivo di €. 19.639,60 di cui €. 15.740,00 per lavori;

**Che** si provvederà all'accertamento del contributo ministeriale sul capitolo di entrata 2799, "contributi da destinare a investimenti in infrastrutture sociali", in riferimento al comma 311 dell'art. 1 della legge n. 160 del 2019", macroaggregato 4.200.0100;

**Che** con determina dirigenziale del Capo Area P.O. III n.253 del 09.06.2021, si è evocato Responsabile Unico del Procedimento l'Architetto Claudio Abbafati, Istruttore Direttivo Tecnico di questo Comune, componente dell'UTC, per i quali sussistono i requisiti professionali previsti sia dalle linee guida n. 3 dell'ANAC e sia dalla normativa di legge prevista dal D.Lgs 50/2016 e relativo correttivo n.56/2017;

**Che** con determina a contrarre n. 280 del 17.06.2021 è stato approvato lo schema della lettera di invito e gli allegati da caricare dalla Stazione Appaltante negli appositi spazi resi disponibili dalla piattaforma elettronica del MePA, redatti secondo le vigenti disposizioni e normative;

**Che** con la medesima determinazione si è stabilito:

- ✓ di procedere all'affidamento dei lavori per "Interventi di riqualificazione e messa in sicurezza del "Parco Giochi" ubicato nella Via Francesco Crispi" nel Comune di Villalba, per l'importo complessivo di €. 19.639,60 di cui € 15.740,00 per lavori di cui € 472,20 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre ad €. 3.899,60 per somme a disposizione, affidamento esperirsi tramite attraverso una RdO (richiesta di offerta) nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePa), categoria "Lavori di Manutenzioni – Edili" e secondo le procedure ivi previste, con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art.1, comma 2, lett. a) Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito, con modificazioni, in legge 11/09/2020 n.120, previa consultazione di tre operatori economici, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, secondo le modalità previste nelle Linee guida n. 4, individuati sulla base di indagini di mercato adottando, quale criterio di aggiudicazione, il criterio del minor prezzo previsto dall'art. 95, comma 4, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016,
- ✓ che l'affidamento, sarà effettuato ai sensi dell'art. 1 comma 3 della L. 120/2020, per le procedure ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a), con il criterio del minor prezzo;
- ✓ che i tempi per la presentazione della offerta sul MePA siano non meno di giorni dieci decorrenti dalla data di spedizione della lettera di invito;

**Dato atto:**

- che in data 17.06.2021, è stata attivata la procedura RdO 2823984 pubblicata sul MEPA con allegata la documentazione necessaria ai fini della partecipazione;
- la procedura RdO, prevedeva:
  - termine di inizio della presentazione offerta 17-06-2021, ore 17:01;
  - termine ultimo presentazione offerte: 28-06-2021 ore 10:00;

**Precisato che:**

- ✓ si è provveduto a formalizzare con verbale elettronico la proposta di aggiudicazione ex art. 33 co. 1 del D. Lgs. 50/2016 e art. 32 co. 5 del D. Lgs. 50/2016, a favore del seguente offerente LUICAN GROUP S.R.L. con sede in Caltanissetta (CL), partita IVA 01908540857 che ha proposto un ribasso percentuale del 9,05% sull'importo a base d'asta;
- ✓ con nota prot. n. 3868 del 29.06.2021 si è proceduto ad informare l'operatore economico aggiudicatario circa un vizio consistente nell'inserimento come importo a base d'asta dell'importo comprensivo degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza;
- ✓ che l'operatore economico, in risposta alla nota di cui al punto precedente, ha fatto sapere con nota accusata al protocollo generale dell'ente in data 30.06.2021 con il numero 3869, di ritenere valida la precisazione apportata e di non sollevare alcuna eccezione sulla correzione occorsa;

**Che** con determina n.298 del 30.06.2021 è stata approvata la proposta di aggiudicazione dei lavori per "Interventi di riqualificazione e messa in sicurezza del "Parco Giochi" ubicato nella Via Francesco Crispi" nel Comune di Villalba, per l'importo complessivo di €. 17.870,06 di cui € 14.289,56 per lavori di cui € 472,20 per oneri di sicurezza non soggetti

Comune di Villalba (CL) D.D. 415/2021

a ribasso, oltre ad €. 3.580,50 per somme a disposizione;

**Che** per la procedura in oggetto sono state effettuate le verifiche di rito;

**Che** in applicazione del Piano Triennale 2021-2023 di prevenzione della corruzione e trasparenza (P.T.P.C.T.) (aggiornato alla luce della Delibera Anac n.1064 del 13 novembre 2019), approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 37 del 26 Marzo 2021, per il RUP, non sussistono conflitti d'interesse anche potenziali, in relazione all'oggetto della presente determinazione;

**Richiamata** la Determinazione Sindacale n. 23 del 17-11-2020 con la quale sono stati confermati i responsabili delle aree;

**Che** con delibera di Giunta Comunale n.93 del 15.10.2021 sono state assegnate all'Area III le risorse finanziarie per "interventi di riqualificazione e messa in sicurezza del "Parco Giochi" ubicato nella Via Francesco Crispi del Comune di Villalba", contributi agli enti locali per investimenti destinati ad opere pubbliche per interventi da effettuarsi in infrastrutture sociali. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 Luglio 2020 definisce, in applicazione dei commi 311 e 312 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

#### VISTI

- il Bilancio di previsione 2021/2023, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.30 del 21.09.2021;
- Il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. – Codice dei Contratti Pubblici;
- Il D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 – Correttivo al Codice dei Contratti Pubblici;
- Le Linee Guida n. 4 intitolate "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagine di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" aggiornate al D. Lgs. n. 56/2017 con delibera n. 2016 del Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione in data 1° marzo 2018 e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 69 del 23 marzo 2018;
- La delibera ANAC n. 1096 del 26 ottobre 2016: Linee Guida n. 3 intitolate "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni", aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017;
- L'art.26 della legge 488/1999 circa l'obbligo di aderire alle convenzioni CONSIP;
- L'art.1 della Legge 296/2006 comma 450 circa l'obbligo di ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione per gli acquisti di beni e servizi d'importo pari o superiore a € 1.000,00 e inferiore alle soglie di rilievo comunitario;
- L'art.32, comma 7, del Codice dei Contratti ai sensi del quale "L'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti";
- Il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
- L'art.37 del D. Lgs.33/2013 e l'articolo 1, comma 32, della Legge n. 190/2012 e successive modifiche ed integrazioni in materia rispettivamente di "Amministrazione Trasparente" e "Norme di contrasto alla corruzione";

Ravvisata la propria competenza in merito;

#### PROPONE

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati

- **di approvare** ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della legge regionale 21 maggio 2019, n. 7, "Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa", le motivazioni in fatto e in diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;
- **di impegnare** l'importo complessivo di € 17.870,06, sull'intervento 06.02.2.202 Capitolo di spesa 11838.0 del bilancio di previsione 2021/2023, esercizio 2021, approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 30 del 21.09.2021, a favore dell'operatore economico LUCAN GROUP S.R.L. con sede in Caltanissetta (CL), partita IVA 01908540857;
- **di dare atto** che sono state effettuate le verifiche di rito divenendo efficace l'aggiudicazione;
- **di dare atto** che la somma pari ad € 17.870,06, trova copertura finanziaria a valere sul Capitolo di spesa 11838.0, codice 06.02.2.202 Interventi di riqualificazione e messa in sicurezza del Parco Giochi ubicato in via F. Crispi, capitolo entrata 2799, nel bilancio di previsione 2021/2023 per l'esercizio 2021;
- **di dare atto** che per la procedura di cui sopra, non trova applicazione il termine dilatorio (c.d. "stand still") previsto dall'articolo 32, comma 9, del Codice dei contratti pubblici;
- **di dare atto** che CIG: 8792371E11- Codice CUP: F97H21002730001;
- **di dare atto** che, secondo quanto disposto dal nuovo sistema contabile armonizzato in relazione all'effettiva esigibilità delle somme dovute nei confronti dell'affidatario, l'obbligazione andrà a scadere entro il 31-12-2021;



IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA  
F.to GIOACCHINO DI BAUDO